

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - rel. Consigliere -
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
Dott. FITTIPALDI Onofrio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato il 14.2.1995, il curatore del Fallimento della Cooperativa Ortofrutticola dell'Adige conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Rovigo la Cassa Rurale di Lusia e Cavazzana (ora Banca di Credito Cooperativo di Lusia e Cavazzana) chiedendo la revoca di novantaquattro rimesse affluite sul c/c 509/9 nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, dettagliatamente indicate nel documento 27 allegato all'atto di citazione, per un complessivo ammontare di L. 4.703.102.410. L'attore, a sostegno della domanda, deduceva che a fine maggio 1992 era stata tacitamente revocata l'apertura di credito per un massimale di L. 1.370 milioni, della quale la Cooperativa Ortofrutticola fruiva fin dal giugno 1991; che, pertanto, tutte le novantaquattro rimesse, che alla fine della giornata avevano diminuito il saldo passivo della giornata precedente, dovevano considerarsi solutorie, in quanto pagamenti di crediti esigibili dalla Banca; che si poteva affermare, in via presuntiva, la sussistenza, nel periodo considerato, da parte della banca della conoscenza dello stato di insolvenza della cooperativa convenuta.

Costituendosi in giudizio, la banca convenuta contestava: che l'apertura di credito per L. 1.370 milioni fosse stata tacitamente revocata nel giugno 1992, anziché essere revocata, come appariva documentalmente, a fine marzo 1993; che, anche se vi fosse stata detta revoca, il conto fosse stato costantemente scoperto, dal momento che la attrice fruiva anche di un "fido negoziazione assegni", accordato per un massimale di L. 600.000.000; che la revocatoria potesse avere ad oggetto le compensazioni derivanti dal servizio delle riscossioni (presso terzi) e dei pagamenti (a terzi) che la banca aveva svolto per conto della cooperativa; che sussistesse, già a partire dal giugno 1992, la conoscenza di uno stato di insolvenza della cooperativa.

Nel corso di giudizio veniva disposta c.t.u., al fine di accertare la esistenza o meno di rimesse solutorie. Al c.t.u. veniva richiesto di identificare le eventuali rimesse oggettivamente revocabili sulla base delle seguenti quattro diverse ipotesi circa l'assetto dei fidi: a) inesistenza di qualsiasi linea di credito; b) esistenza della sola apertura di credito di L. 1.370.000.000; c) esistenza del solo fido per negoziazione assegni di L. 600.000.000; d) esistenza di entrambe queste linee di credito.

Il c.t.u. nella sua relazione affermava che ricorrendo le ipotesi sub b) e d), cioè di esistenza dell'apertura di credito, con o senza il fido negoziazione assegni, non vi sarebbero state rimesse revocabili;

che ricorrendo l'ipotesi sub e), cioè di esistenza del solo fido negoziazione assegni, vi sarebbero state rimesse revocabili per L. 508.243.936; che, ricorrendo l'ipotesi sub a) vi sarebbero state cinquecentosessantadue rimesse revocabili per complessive L. 9.007.637.897.

Alla udienza di precisazione delle conclusioni l'attore concludeva chiedendo la revoca delle cinquecentosessantadue rimesse per L. 9.007.637.897 individuate dal c.t.u.. La banca dichiarava di rifiutare il contraddittorio su tale richiesta, trattandosi di domanda nuova.

Il Tribunale di Rovigo, con sentenza del 20-26.9.1990, dichiarava inefficaci le rimesse effettuate sul c/c n. 509/9 nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento e per l'effetto condannava la banca convenuta al pagamento della somma complessiva di L. 9.007.636.897.

Detta sentenza veniva impugnata dalla Banca di Credito Cooperativo di Lusia e Cavazzana soc. coop. a r.l. dinanzi alla Corte d'Appello di Venezia, sostenendo che per la revoca del fido era necessaria la forma scritta ai sensi della L. n. 154 del 1992; che la lettera 12.6.1992 non costituirebbe prova dell'avvenuta revoca del fido e che la prova contraria si evinceva dalla deposizione del teste Marabese Mario (che per la Cooperativa si occupava dei rapporti con le banche) e dal fatto che nell'estratto conto non risultavano più indicati interessi di copertura; che, pertanto, il conto sarebbe stato movimentato nell'ambito del fido, per cui le rimesse revocabili sarebbero state di poco superiori a L. 500 milioni; che, inoltre, si sarebbe dovuto tener conto del fido di negoziazione assegni di L. 600 milioni.

Con sentenza 3.6-23.9.2004, in parziale accoglimento dell'appello, la Corte adita determinava in L. 4.703.102.410, pari ad Euro 2.428.949,69 la somma che la appellante avrebbe dovuto restituire al Fallimento Cooperativa Ortofrutticola Dell'Adige in conseguenza delle rimesse dichiarate inefficaci.

Avverso detta sentenza la Banca di Credito Cooperativo di Lusia e Cavazzana soc. coop. a r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi illustrati con memoria. Il Fallimento Ortofrutticola Dell'Adige Soc. Coop. a r.l. ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale basato su un motivo illustrato con memoria, nei cui confronti la Banca summenzionata ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la Banca ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1845, 1372 e 1373 c.c., in rapporto all'art.1350 c.c., n. 13 ed alla L. n. 154 del 1992, art. 3 (poi confermato

dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117) sulla formalizzazione dei contratti di credito bancario, e, comunque, omessa o insufficiente motivazione sul punto.

Deduce la banca ricorrente che la corte di merito avrebbe errato nell'affermare che fosse intervenuta fin dal 29.5.1992 la revoca di fatto dell'apertura di credito in conto corrente per L. 1.370.000.000, concessa alla Cooperativa Ortofrutticola dell'Adige soc. coop, a r.l. sul c/c n. 509/9, richiedendo la revoca dell'apertura di credito la forma scritta, imposta per i contratti di credito bancario dalla L. n. 154 del 1992, art. 3 (in vigore fino al 31 dicembre 1993) e successivamente dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385, art. 117, commi 1 e 3, (recante il testo unico delle leggi in

materia bancaria e creditizia), in vigore dal 1 gennaio 1994. Quand'anche poi dovesse ritenersi ammissibile la revoca informale dell'apertura di credito concessa alla Cooperativa, la motivazione della corte di merito sul punto sarebbe inadeguata e contraddittoria, in quanto (nell'affermare che la comunicazione informale di revoca del fido era stata fatta da un funzionario della banca, non si sarebbe posta il problema se lo stesso ne avesse o meno i poteri; non avrebbe considerato, nel richiamarsi alla deposizione di un teste della Cooperativa, il quale aveva dichiarato che vi sarebbero state "contrazioni" di credito, che il termine "contrazione" non significa "eliminazione"; che, pur avendo affermato che la comunicazione della revoca del fido era stata comunicata dalla Banca alla Cooperativa con una lettera di fine luglio 1992, aveva ritenuto che il fido fosse stato revocato a fine maggio 1992. Inoltre avrebbe affermato che la revoca in questione fosse comprovata anche dalla concessione di un mutuo agrario, utilizzato per ripianare il debito della Cooperativa, senza tener conto che il mutuo agrario è un "mutuo di scopo", la cui funzione non potrebbe essere quella "di ripianare l'utilizzo di una ordinaria apertura di credito".

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 56, artt. 1241, 1242, 1243 e 1246, 1853 c.c., per mancato riconoscimento della compensazione intervenuta tra i crediti ed i debiti derivati in capo alla Banca dal servizio dei pagamenti (a terzi) e delle riscossioni (da terzi), omessa motivazione sul punto.

La corte d'appello avrebbe omesso di prendere in esame le deduzioni circa la non revocabilità delle compensazioni nella movimentazione del conto corrente bancario.

Comunque, non esistendo un rapporto di corrispettività tra i pagamenti effettuati dalla Banca a terzi di debiti della Cooperativa e le riscossioni da terzi di crediti di quest'ultima, affluiti sul conto corrente della Cooperativa stessa, sussisterebbero i presupposti di legge per la compensazione delle partite di debito e credito.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. e comunque degli artt. 1845, 1372 e 1373 c.c. in rapporto

all'art. 1350 c.c., n. 13 ed alla legge n. 154 del 1992, art. 3 sulla formalizzazione dei contratti di credito, e comunque omessa o insufficiente motivazione, con riferimento alla asserita revoca, a fine maggio 1992, del "fido negoziazione assegni" di cui fruiva la Cooperativa.

Deduce la ricorrente di aver dedotto e documentato fin dall'inizio della causa che la Cooperativa fruiva di un ulteriore affidamento, il "fido negoziazione assegni", per un massimale di L. 600 milioni. La curatela aveva replicato negando l'avvenuta concessione di quel fido ed aveva persistito in tale negazione nonostante la documentazione prodotta al riguardo dalla Banca.

La corte di merito, anziché decidere sul persistente contrasto fra le parti circa l'avvenuta concessione o meno di quel fido, cioè circa la prova al riguardo fornita dalla Banca, avrebbe affermato che anche quel fido, come avvenuto per l'apertura di credito, sarebbe stato informalmente revocato dalla Banca a fine maggio 1992. Così decidendo la Corte di merito sarebbe incorsa nel vizio di extrapetizione (o ultrapetizione), sia perché la curatela fallimentare aveva formulato la domanda introduttiva del giudizio facendo esclusivo riferimento alla sola apertura di credito, sia perché la stessa curatela aveva sostenuto la mancata concessione (o mancata prova della concessione) del fido negoziazione assegni, svolgendo così una difesa incompatibile con l'assunto di una revoca (non formale) di quel fido a fine maggio 1992, revoca che detta Corte di sua iniziativa aveva, invece, ritenuto di dichiarare. In ogni caso anche la motivazione sul punto sarebbe inadeguata e contraddittoria per le medesime ragioni già esposte nel primo motivo di ricorso.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 2, art. 2729 c.c., omessa e comunque insufficiente motivazione sul punto decisivo della prova della scientia decoctionis in capo alla Banca.

Deduce la ricorrente che la Corte di merito nell'accertare l'esistenza del requisito soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza non avrebbe effettuato una valutazione complessiva di tutte le circostanze addotte dalle parti, ma si sarebbe limitata a considerare solo quelle menzionate dalla curatela, omettendo di prendere in considerazione quelle indicate dalla Banca. La Banca avrebbe fin dall'inizio dedotto e documentato: che aveva accordato alla Cooperativa un mutuo agrario "di scopo" di 1.800.000.000, ben superiore all'apertura di credito che la curatela asseriva essere stata revocata; che l'intensa movimentazione dei rapporti con la Cooperativa (ben rilevabili dalle ricostruzioni contabili del CTU) era proseguita sino alla formale revoca dei fidi, comunicata con lettera racc. r.r. del marzo 1993, vale a dire ben nove mesi dopo l'asserita "revoca informale" dell'apertura di credito e la (pacifica) concessione ex novo del mutuo di importo superiore;

che non vi era stato nessuno dei segnali di insolvenza che la giurisprudenza ha individuato come fatti significativi, quali protesti, ingiunzioni, esecuzioni, per cui non si era manifestata all'esterno una incapacità della Cooperativa di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Di tutte queste rilevanti circostanze (in punto di fatto incontroverse) la sentenza impugnata non avrebbe fatto alcun cenno. Con l'unico motivo del ricorso incidentale il Fallimento della

Ortofrutticola dell'Adige soc. coop. r.l. denunci violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 189 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4. Deduce il ricorrente che, alla luce delle domande e delle tesi difensive del Fallimento nel giudizio di primo grado nonché delle risultanze istruttorie in atti, emergerebbe con evidenza la violazione dell'art. 112 c.p.c., in cui la corte di merito sarebbe incorsa per aver ritenuto che il Fallimento, in sede di precisazione delle conclusioni, avrebbe ampliato la materia del contendere estendendola a rimesse non contemplate nell'atto introduttivo del giudizio.

Preliminarmente ricorso principale e ricorso incidentale, perché proposti contro la medesima sentenza, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Il primo motivo del ricorso principale è infondato.

Secondo la banca ricorrente non sarebbe ammissibile una revoca informale dell'apertura di credito, dato che la L. n. 154 del 1992, art. 3 (in vigore fino al 31 dicembre 1993) e il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 117, commi 1 e 3, (recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), in vigore a partire dal 1 gennaio 1994, impongono per i contratti di credito bancario la forma scritta.

Pertanto sarebbe improduttiva di effetti giuridici la revoca di un'apertura di credito e di un fido negoziazione assegni, che sia avvenuta soltanto mediante comunicazione verbale. La tesi non può essere condivisa, atteso che l'obbligo della forma scritta per i contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari è stato imposta dalla L. n. 154 del 1992, art. 3 (recante norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari), disposizione che ha acquistato efficacia, in virtù di quanto stabilito dalla citata L. n. 154 del 1992, art. 11, comma 4, centoventi giorni dopo l'entrata in vigore della legge medesima (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24.2.1992). Prima dell'entrata in vigore della citata L. n. 154 del 1992, art. 3 il contratto di apertura di credito veniva considerato un contratto a forma libera.

Vigente il precedente regime giuridico questa Suprema Corte ha affermato, infatti, che il comportamento della banca, consistente nel pagamento di assegni emessi dal cliente senza copertura, può essere valorizzato, in relazione alle circostanze del caso concreto, per ravvisare la tacita conclusione di un contratto di apertura di credito, trattandosi di rapporto non soggetto alla forma scritta, ammettendosi quindi la costituzione di detto contratto per *facta concludentia* (cfr. Cass. n. 2915 del 1992; Cass. n. 3842 del 1996). Nel caso che ne occupa è pacifico che sia l'apertura di credito che il fido negoziazione assegni sono stati concessi prima dell'entrata in vigore della normativa su richiamata; conseguentemente è giuridicamente corretto ritenere che il recesso da tali contratti - avvenuto peraltro prima della entrata in vigore di detta normativa - non richiedesse, come invece sostenuto dalla banca ricorrente, la forma scritta e che fosse valida la comunicazione anche verbale da parte della banca stessa al cliente della intenzione di recedere dai contratti summenzionati.

Con il secondo profilo di censura la banca lamenta una inadeguatezza e contraddittorietà della motivazione, che in realtà non sussiste, avendo il giudice a quo ben chiarito, senza incorrere in contraddizioni, le ragioni per le quali ha ritenuto provato (valorizzando, per pervenire a tale conclusione, una serie di elementi probatori - deposizioni testimoniali dell'amministratore della cooperativa, Vanni Cappucci, e di Ghiotto Giampiero, dipendente della cooperativa e addetto ai rapporti con la banca dal mese di luglio 1992, nonché modalità dell'ulteriore svolgimento dei rapporti tra banca e cooperativa estremamente significative - che non lasciano sussistere alcun dubbio al riguardo) che alla fine del mese di maggio 1992 la banca, anche se informalmente, aveva provveduto alla revoca di qualsiasi affidamento, sia di quello di apertura di credito che di quello negoziazione assegni.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Con riferimento alla questione della compensazione tra le somme dalla banca pagate a terzi e le somme riscosse da terzi per conto della cooperativa, il giudice a quo ha ritenuto l'appello inammissibile con tale sintetica motivazione: "perché non viene dedotto alcun motivo specifico".

La ricorrente non ha chiarito, con il motivo di ricorso in esame, quali fossero le ragioni per le quali il giudice di primo grado aveva escluso la compensabilità tra le movimentazioni del conto corrente bancario, intestato alla cooperativa, costituite dalle somme corrisposte, per pagamenti, a terzi e da quelle riscosse da terzi per conto della cooperativa stessa, ne' ha chiarito quali fossero le specifiche censure mosse alle argomentazioni del primo giudice, al fine di smentire il giudizio di aspecificità della censura effettuato dal giudice di appello, essendosi limitata ad enunciare astrattamente principi di diritto senza consentire a questa Suprema Corte di poter valutare in base al ricorso, senza ricorrere al non consentito sussidio di altre fonti, se la censura sottoposta al giudice d'appello avesse o meno il necessario carattere della specificità.

La rilevata mancanza di autosufficienza del motivo di ricorso in questione ne comporta, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la inammissibilità. Il terzo motivo di ricorso è infondato.

Deduce la ricorrente che avrebbe documentato fin dall'inizio della causa (che la Cooperativa fruiva anche del "fido negoziazione assegni" e che la curatela avrebbe replicato negando l'avvenuta concessione di quel fido, persistendo in tale negazione nonostante la documentazione prodotta dalla Banca.

Il giudice a quo invece che accertare se detto fido fosse stato effettivamente concesso, avrebbe, incorrendo così nel vizio di ultrapetizione, affermato, senza che gli fosse stato richiesto, che il fido era stato revocato.

Il collegio ritiene che il denunciato vizio non sussista, atteso che nel momento in cui si chiede al giudice di accertare se rimesse sul conto corrente, effettuate dal debitore poi dichiarato fallito, hanno natura solutoria o meno, e dei contendenti l'uno (il creditore) afferma trattarsi di conto affidato e l'altro nega l'esistenza di ogni affidamento, la negazione di quest'ultimo, una volta che sia provata la originaria esistenza dell'affidamento, impone di accertare che il conto sia rimasto tale anche al momento della effettuazione delle rimesse e, quindi, di accertare se l'eventuale affidamento sia stato o meno revocato.

La corte di merito ha affermato che anche "il fido negoziazione assegni" era stato revocato. Così decidendo, ne ha implicitamente affermato la iniziale esistenza, negandone, però, la esistenza al momento della effettuazione delle rimesse per cui è causa, decidendo, così, su questione, che chiaramente rientrava nella materia del contendere.

Per quanto riguarda la denunciata inadeguatezza e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla prova della avvenuta revoca del fido alla fine di maggio del 1992, vale quanto già sopra osservato con riferimento alla revoca dell'apertura di credito. Il vizio denunciato non sussiste, atteso che la motivazione sul punto non presenta insufficienze o vizi logico-giuridici, mentre la censura della ricorrente sembra mirare ad ottenere una diversa e più favorevole valutazione degli elementi probatori e, quindi, un riesame del merito non consentito al giudice di legittimità. Anche il quarto motivo di ricorso è infondato.

La ricorrente lamenta che il giudice a quo abbia omissso di prendere in considerazione gli elementi di prova dalla stessa indicati al fine di escludere che al momento delle rimesse bancarie la stessa fosse consapevole dello stato di insolvenza della Cooperativa. Il giudice a quo ha ritenuto provata la conoscenza dello stato di insolvenza in base alle seguenti circostanze: 1) il presidente della Cooperativa (Paolino Capato) era anche presidente della Banca ed un funzionario di quest'ultima, addetto al mercato ortofrutticolo di Lusia (Beppino Andreotti) era membro del collegio sindacale della Cooperativa; 2) la Banca aveva uno sportello presso il mercato ortofrutticolo; 3) entrambi gli enti operavano in un piccolo centro;

4) i bilanci 1990 e 1991 erano indice di insolvenza; 5) la revoca del fido, fatta prima oralmente e poi confermata con lettere del 12.6.1992 e 29.7.1992, nelle quali si afferma che non saranno effettuati pagamenti in assenza della "disponibilità necessaria". Dette decisive circostanze sono state tutte valutate dal giudice sia singolarmente che complessivamente e da queste ha argomentato con esaurienti, ineccepibili e logiche considerazioni che la Banca fosse

effettivamente a conoscenza " della catastrofica situazione finanziaria della società nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, risalente al 10.6.1993".

Non sussiste, pertanto, il lamentato vizio di violazione di legge, nè il lamentato difetto di motivazione, apparendo questa adeguata ed immune da errori logico-giuridici. Parimenti infondato è l'unico motivo del ricorso incidentale.

Il Fallimento ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la corte di merito omesso di pronunciare sulla domanda, con cui era stata richiesta la revoca di tutte le rimesse affluite sul conto corrente n. 509/9, intrattenuto con la Banca di Credito Cooperativo di Lusina e Cavazzana soc. coop. a r.l., senza limitazioni di sorta.

Il collegio osserva che il giudice a quo, contrariamente all'assunto del ricorrente, ha deciso su tutta la materia del contendere sottoposta alla sua cognizione, avendo emesso una pronuncia nel merito sulla specifica somma richiesta con l'atto di citazione e una pronuncia in rito (di inammissibilità della domanda, perché costituente un non consentito ampliamento della originaria domanda) sulla maggiore somma richiesta in sede di precisazione delle conclusioni.

Il lamentato vizio di omessa pronuncia, quindi, non sussiste. Il ricorrente contesta in realtà che la modifica della richiesta in sede di precisazione delle conclusioni costituisca una non consentita mutatio libelli, avendo chiesto con l'atto di citazione di "revocare ex art. 67, L. Fall., tutte le rimesse di natura solutoria effettuate dalla Cooperativa o da terzi sul conto corrente scoperto n. 509-9 nel periodo 10.6.1992/10.6.1993, quantificate pari a L. 4.703.102.410 o altra diversa maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa."

Avendo indicato il numero del conto, il periodo temporale ed avendo chiesto la revoca di tutte le rimesse solutorie effettuate sul conto nel periodo precisato, la richiesta della somma maggiore, effettuata in sede di precisazione delle conclusioni, a seguito della individuazione, a mezzo di consulenza tecnica di ufficio, di un maggior numero di rimesse revocabili, rientrerebbe, secondo il ricorrente, nel contenuto della originaria domanda e non costituirebbe un non consentito ampliamento della stessa. La corte di merito ha ritenuto che il Fallimento avesse operato, in sede di precisazione delle conclusioni, un inammissibile ampliamento della domanda, osservando che il Fallimento stesso con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado aveva chiesto la dichiarazione di inefficacia di 94 rimesse, specificamente indicate nel documento 27 allegato alla citazione, per un importo complessivo di L. 4.703.102.410; che, in sede di precisazione delle conclusioni, aveva, invece, chiesto la revoca di n. 562 rimesse, elencate alle pag. 39-261 della c.t.u., per un importo complessivo di L. 9.007.637.897; che in tal modo aveva modificato la propria domanda "non tanto chiedendo una somma maggiore di quella proposta in atto di citazione, cosa questa che potrebbe rientrare nella formula o altra diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, ma ha ampliato la materia del contendere anche a rimesse che non erano state contemplate nell'atto di citazione".

La statuizione della corte di appello merita di essere condivisa. Con l'atto, con cui si chiede la revoca di una serie di rimesse, in realtà non viene proposta una sola domanda, ma vengono cumulativamente proposte tante domande per quante sono le rimesse ritenute revocabili, trattandosi di domande fondate su fatti costitutivi diversi; ogni rimessa, della quale si afferma la revocabilità, perché avente carattere solutorio, al fine di stabilire se sia revocabile o meno esige di essere singolarmente considerata, e, pertanto, costituisce, rispetto alle altre rimesse, uno specifico e diverso fatto costitutivo identificativo della causa petendi, che non consente di ritenere unica e non cumulativa la domanda proposta per far dichiarare la inefficacia di una pluralità di rimesse.

Se la domanda con la quale si chiede la revoca di una rimessa deve essere ritenuta distinta da quella con la quale, con la stessa domanda, si chiede la revoca di ulteriori rimesse, la richiesta, in sede di precisazioni; delle conclusioni, della revoca di un maggior numero di rimesse, rispetto a quelle specificamente indicate nell'atto di citazione, non può considerarsi

compresa nella originaria domanda, ancorché con questa si sia chiesta la revoca di tutte le rimesse affluite su un determinato conto nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento, ma deve considerarsi domanda nuova (e, quindi, inammissibile); ciò perché la estensione della richiesta di revoca alle ulteriori rimesse comporta di porre a fondamento della domanda fatti costitutivi nuovi non allegati con l'originario atto di citazione.

Tale soluzione trova conforto nell'orientamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, la quale ha costantemente affermato il principio, che il collegio condivide, secondo cui nel caso di domanda giudiziale avente ad oggetto un diritto "eterodeterminato", poiché per la sua individuazione è indispensabile il riferimento al relativo fatto costitutivo così come allegato dalla parte, la sua modificazione comporta la modificazione della domanda, determinandone, quindi, la novità (cfr. per tutte Cass. n. 15142 del 2003). Per le considerazioni che precedono sia il ricorso principale che l'incidentale devono essere respinti. La reciproca soccombenza costituisce giusto motivo per la integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese. Così deciso in Roma, il 27 maggio 2008.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2008